

**CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI SAN GINESIO
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

Il Comune di San Ginesio Codice fiscale 00215270430, nella persona del Sindaco pro-tempore Giuliano Ciabocco che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante

E

L'Esercizio commerciale con sede in
Via P.IVA....., nella persona
di che interviene al presente atto in qualità
di.....

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 2 aprile 2020 di approvazione dei criteri di concessione dei buoni spesa in favore di famiglie con disagio economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART.2 - MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 5,00 (cinque), di euro 20,00(venti) e di euro 50,00 (cinquanta) sono rilasciati dal Comune di San Ginesio; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro un mese dalla data di rilascio e, comunque, entro il termine del 15.5.2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso e previa verifica della regolarità della documentazione presentata ed acquisizione dell'attestato di regolarità contributiva (DURC), mediante bonifico su c.c. indicato.

L'esercente:

- a fronte dell'utilizzo del buono, dovrà emettere regolare documento commerciale di vendita/scontrino fiscalmente valido al cliente;
- periodicamente rendiconta al Comune di San Ginesio i buoni ricevuti indicando il valore da corrispondere, **allegando i buoni originali** ricevuti dai clienti;
- unitamente alla rendicontazione dovranno essere consegnati **copia dei documenti commerciali di vendita/ scontrino** fiscalmente emessi e la distinta dei beni consegnanti (se non elencata nel documento commerciale di vendita)

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune **entro** il 15 del mese successivo.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo

stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati i seguenti:

- Pasta
- Pane
- Riso
- Latte e Formaggi
- Uova
- Olio
- Frutta e verdura
- Caffè
- Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)
- Passata e polpa di pomodoro
- Zucchero
- Sale
- Carne e pesce
- Prodotti per l'igiene personale
- Prodotti per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.)

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Macerata, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di San Ginesio.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

San Ginesio, li _____

Il Comune di San Ginesio
Il Sindaco – Giuliano Ciabocco

L'Esercizio Commerciale
